

# STUDIO PIONA

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI CONTABILI  
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

VIA PIETRO MASCAGNI, 24 – 20122 MILANO  
TEL. +39.02.76000928 – FAX +39.02.76013898 – E-mail: [studiopiona@studiopiona.it](mailto:studiopiona@studiopiona.it)  
[www.studiopiona.it](http://www.studiopiona.it)

COMM. DOTT. COSTANTINO PIONA  
(1913-1976)

DOTT. CARLO PIONA  
CODICE FISCALE PNI CRL 43H14 F205O  
PARTITA IVA 02451340158

DOTT. CLAUDIO PIONA  
CODICE FISCALE PNI CLD 45P02 F205L  
PARTITA IVA 02248230159

PROF. DOTT. GIOVANNI GHELFI  
CODICE FISCALE GHL GNN 70A02 F205H  
PARTITA IVA 04192690966

DOTT. MARCO CERUTI  
CODICE FISCALE CRT MRC 67B26 F205Q  
PARTITA IVA 08913230960

DOTT. FEDERICO PIONA  
CODICE FISCALE PNI FRC 79H17 F205E  
PARTITA IVA 06058930964

DOTT. ALESSANDRO PIONA  
CODICE FISCALE PNI LSN 82R25 F205I  
PARTITA IVA 07412400967

Milano, 17 Marzo 2020

**AI SIGNORI CLIENTI**

**LORO SEDE**

***CIRCOLARE INFORMATIVA***

## **DECRETO MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA COVID cd. "CURA ITALIA"**

Con la presente vengono forniti in pillole i principali interventi in tema tributario del Decreto approvato nel corso del pomeriggio del 16/3/2020 (cd "Cura Italia"), in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Seguirà Circolare di aggiornamento e approfondimento.

Lo Studio è a disposizione per ogni necessario approfondimento.

L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Piona



**Lavoro domestico:** Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**Fondo centrale di garanzia PMI:** Sono previste disposizioni della durata di nove mesi di incremento delle garanzie, fino a euro 5 milioni per singola impresa ed a titolo gratuito, concesse dal Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

**Credito d'imposta per perdite su crediti:** Sono previste disposizioni che consentono la trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate che conseguiranno alla cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti. Si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Trattasi di una disposizione molto tecnica per la quale vi forniremo adeguati dettagli in futuro.

**Misure di sostegno finanziario alle PMI:** Sono previste agevolazioni finanziarie per le microimprese e le PMI in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari, tra le quali:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

**Ampliamento della sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi già disposta per il settore turistico alberghiero:** Le disposizioni di cui all'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (per il settore turistico-alberghiero) relative alla sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali, sono estese ad una moltitudine di soggetti, tra i quali: le associazioni e società sportive, i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, ricevitorie del lotto, i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto.

**Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi:**

- Per tutti coloro che hanno domicilio fiscale in Italia, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (es. Dichiarazione IVA). Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
  - relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e alle trattenute relative

all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi per effetto delle disposizioni sopra indicate sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Con riferimento ai lavoratori autonomi ed ai soggetti che percepiscono provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è previsto che i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che intendono avvalersi di questa opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**Assemblee delle società:** In deroga alle disposizioni codicistiche o statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori in scadenza è convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (per i soggetti "solari" entro il 28/6/2020). Viene quindi disposto un generale differimento dei termini di approvazione dei bilanci. Inoltre, anche in deroga alle disposizioni statutarie, sono ammessi la partecipazione alle assemblee con mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico, non è necessario che presidente e segretario dell'assemblea si trovino nello stesso luogo, per le Srl sono ammesse modalità alternative di assunzione delle decisioni (consultazione scritta, consenso espresso per iscritto).

**Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione:** Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate e avvisi di addebito dell'INPS. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

-----\*